



**TRIBUNALE DI CALTAGIRONE**

*Sezione Fallimentare*

Il Giudice designato, dott.ssa Oriana Calvo,

esaminati gli atti del procedimento indicato in epigrafe,

rilevato che **La Mastra Giuseppe**, nato a Caltagirone (CT) il 09/05/1978 c.f. LMSGPP78E09B428I, **La Mastra Antonino**, nato a Ramacca il 05/06/1947 c.f. LMSNNN47H05H168W, e **Pedalino Nunziata**, nata a Ramacca il 15/12/1956 c.f. PDLNZT56T55H168S, rappresentati e difesi dall'avv. Aurelio Bentivegna, presso il cui studio in Palermo, via Terrasanta n. 73, sono elettivamente domiciliati, hanno depositato, tramite l'Organismo di Composizione della Crisi di Caltagirone, ricorso per ristrutturazione dei debiti del consumatore *ex artt. 66 e 67 ss. CCIII*;

ritenuta la propria competenza per territorio, poiché i debitori hanno il centro degli interessi principali, presuntivamente coincidente con la residenza o il domicilio (art. 27, commi 2 e 3, CCII), nel circondario di questo Tribunale, come risulta dalla documentazione in atti;

ritenuto che, alla luce di quanto rappresentato nella relazione del Professionista nominato dall'OCC, dott. Fabrizio Immormino, e dalla documentazione versata in atti, i ricorrenti possano essere qualificati come consumatori, trattandosi di persone fisiche che agiscono esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta (art. 2, comma 1, lett. e) CCII);

ritenuto che la documentazione in atti possa ritenersi allo stato sufficiente ad effettuare una valutazione sommaria in ordine alla situazione economica dei debitori, ai fini della delibazione di ammissibilità del ricorso, riservando ogni definitiva valutazione in sede di omologa;

ritenuto che, fermo quanto premesso, allo stato, risulta che i ricorrenti versino in stato di sovraindebitamento *ex art. 2, comma 1, lett. c) CCII* (stato di crisi o di insolvenza del debitore non assoggettabile a liquidazione giudiziale, a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie), emergendo dalla relazione dell'OCC in atti una disponibilità mensile, in base ai redditi del 2022, di euro 468,44, calcolata al netto delle somme occorrenti per il mantenimento del nucleo familiare, a fronte di debiti scaduti per totali euro 151.462,67;



rilevato che sono stati riportati nel ricorso o depositati in allegato ad esso l'elenco: a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione; b) della consistenza e della composizione del patrimonio; c) degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni; d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della famiglia;

rilevato che non risultano ricorrere le condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69 CCII in capo ai debitori (aver beneficiato della esdebitazione nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda; aver beneficiato della esdebitazione già due volte; aver determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode), come attestato dall'OCC;

considerato che la relazione dell'OCC presenta i requisiti richiesti dalla legge e in particolare contiene:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

c) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

d) l'indicazione presunta dei costi della procedura;

e) l'indicazione se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita;

rilevato che la proposta prevede, sulla base dell'allegato piano:

- il soddisfacimento integrale dei creditori prededucibili;
- il soddisfacimento nella misura dell'80% del creditore ipotecario, di modo che la somma complessivamente riconosciuta (euro 93.858,86) non sia inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato dell'immobile vincolato a garanzia del credito (euro 90.000,00), come valutato dal perito di parte ricorrente;
- il soddisfacimento nella misura del 20% dei creditori muniti di privilegio generale sui beni mobili;
- il soddisfacimento nella misura del 10% dei creditori chirografari;

rilevato che i tempi di esecuzione del piano proposto sono fissati in otto anni e mezzo dall'omologa (103 mesi), ma per il creditore ipotecario è previsto un pagamento immediato



successivo alla vendita degli immobili non inferiore ad euro 60.000,00 e il pagamento rateizzato della somma restante;

rilevato che la rata mensile è composta per il primo anno successivo all'omologa da euro 360,28; per le mensilità dalla tredicesima alla diciottesima da euro 401,72; per la diciannovesima mensilità da euro 481,31; per le mensilità successive da euro 438,98 (e, quindi, un totale importo offerto di euro 102.344,43);

rilevato che i ricorrenti hanno allegato la presenza di una trattenuta mensile, quale cessione del quinto, di euro 155,00 operata dall'INPS sulla pensione di La Mastra Antonino, in favore della Compass Banca S.p.A.;

rilevato, inoltre, che gli stessi hanno riferito che, in data 12.12.2022, è stato loro notificato atto di precetto per conto del creditore ipotecario;

visto l'art. 70 CCIII;

### **P.Q.M.**

DISPONE che la proposta e il piano siano pubblicati, unitamente al presente decreto, sul sito web di questo Tribunale o sul sito del Ministero della Giustizia;

ORDINA che il presente decreto, la proposta e il piano siano comunicati, a cura dell'OCC, a tutti i creditori entro trenta giorni, alternativamente per lettera raccomandata A/R ovvero, ove risulti un indirizzo nei pubblici registri, a mezzo posta elettronica certificata; l'OCC indicherà nella propria comunicazione un indirizzo di posta elettronica certificata al quale far pervenire le eventuali osservazioni;

AVVISA i creditori che:

- una volta ricevuta la comunicazione, sono tenuti a comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata e che, in difetto, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in Cancelleria;
- nei venti giorni successivi alla comunicazione, possono presentare osservazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione;

DISPONE che l'OCC, entro dieci giorni dalla scadenza del termine che precede, sentito il debitore, riferisca al Giudice e proponga le modifiche al piano eventualmente necessarie;

DISPONE a tutela dell'integrità del patrimonio e della par condicio creditorum:

- allo stato la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano;
- allo stato il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore fino alla conclusione del procedimento;
- allo stato la sospensione delle trattenute mensili a titolo di cessione del quinto operate dall'INPS sulla pensione di La Mastra Antonino in favore di Compass Banca S.p.A.;

VIETA allo stato di compiere atti di straordinaria amministrazione se non autorizzati.



Si comunichi al ricorrente e all'OCC.

Caltagirone, 28/03/2023

**IL GIUDICE**

dott.ssa Oriana Calvo

